



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 361 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marisa Nepi, Giovanni Di Cicco, Marco Di Cicco, Rosanna Marchionda, rappresentati e difesi dagli avvocati Valter Grante, Francesco Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Pacentro, non costituito in giudizio; Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Provvedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica n. 20, del 19.07.2022 del Comune di Pacentro, protocollo N. 5547 del 19.07.2022, per la manutenzione straordinaria di edificio condominiale a prevalenza residenziale

limitatamente alla parte in cui prescrive che *“i pannelli fotovoltaici non siano installati sulla falda di copertura”*, comunicato il successivo 20.07.2022;

nonché tutti di gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ed in particolare

- del Provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, Prot. 10621 del 06.07.2022 limitatamente alla parte in cui prescrive che *“i pannelli fotovoltaici non siano installati sulla falda di copertura”*, conosciuto contestualmente al suddetto provvedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica N. 20.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nepi Marisa il 5/3/2023:

- del Provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, Prot. 17944 del 25.11.2022, con il quale l'Ufficio *“conferma il parere già emesso con nota prot. 11052 del 14.07.2022 comprensivo di tutte le sue prescrizioni”*, mai comunicato ai ricorrenti, conosciuto il 23.01.23 soltanto a seguito di un controllo del fascicolo telematico da parte del difensore, e reso a seguito dell'ordinanza del T.A.R. per l'Abruzzo pubblicata il 24.11.2022 in merito al ricorso R.G. 361 / 2022, in relazione al Provvedimento di rilascio di autorizzazione paesaggistica N. 20 del 19.07.2022 del Comune di Pacentro Protocollo N. 5547 del 19.07.2022 per la manutenzione straordinaria di edificio condominiale a prevalenza residenziale già oggetto del ricorso principale limitatamente alla parte in cui prescrive che *“i pannelli fotovoltaici non siano installati sulla falda di copertura”*, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. §- Con ricorso ritualmente notificato Marisa NEPI, Giovanni DI CICCO, Marco DI CICCO e Rosanna MARCHIONDA, premesso di essere proprietari di distinte unità abitative site in Via Dante Alighieri nn. 65, 75, 79 ubicate in Pacentro (AQ) e situate in un medesimo corpo di fabbrica su tre livelli coperto da una falda unica inclinata con manto in coppi, hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento della autorizzazione paesaggistica n. 20 del 19.07.2022 del Comune di Pacentro, limitatamente alla parte in cui prescrive che *“i pannelli fotovoltaici non siano installati sulla falda di copertura”*, nonché del presupposto Provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, Prot. 10621 del 06.07.2022 limitatamente alla parte in cui prescrive che *“i pannelli fotovoltaici non siano installati sulla falda di copertura”*.

I ricorrenti deducono di aver presentato un progetto per la manutenzione straordinaria degli immobili di loro proprietà per l'adesione al cosiddetto “Superbonus 110%” di cui alla Legge n. 34/2020. L'intervento proposto, per la parte che interessa il contenzioso in esame, ha ad oggetto la realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici ciascuno a servizio di ognuna delle n. 3 unità abitative, tramite l'installazione sulla falda unica rivolta verso ovest, posta a copertura dell'intero immobile, di n. 60 pannelli fotovoltaici i quali saranno *“inseriti a livello delle tegole,*

*dello stesso colore delle stesse e non saranno riflettenti?* (Relazione Paesaggistica, punto 13) disposti in n. 3 gruppi da n. 20 pannelli in corrispondenza ciascuno di ognuna delle tre cellule servite.

L'area in cui ricade l'intervento è tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 per effetto del D.M. 21.06.1985 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 179 del 31.07.1985) emanato ad integrazione del precedente D.M. 25.06.1977 (G.U. n. 202 del 25.07.1977) così come integrato dal precedente D.M. 12.09.1984 (G.U. n. 251 del 12.09.1984) e ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett.f) del Codice in quanto ricompresa all'interno del perimetro del Parco Nazionale della Majella.

Con l'autorizzazione paesaggistica impugnata il Comune, sulla base del diniego opposto dalla Soprintendenza, ha assentito solo in parte i lavori, escludendo l'installazione sul tetto del fabbricato degli impianti fotovoltaici che non appare, a giudizio dell'organo tutorio, compatibile con i valori del contesto paesaggistico analizzato.

Il gravame è affidato alla denuncia di tre articolate distinte doglianze con cui si deducono vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

All'udienza camerale del 23 novembre 2022, fissata per l'esame della istanza cautelare, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., profili di inammissibilità del ricorso in quanto l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato all'indirizzo pec sabap-aqte@pec.cultura.gov.it della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Province di L'Aquila e Teramo, anziché presso la sede o la pec istituzionale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, domiciliataria *ex lege* ai sensi dell'art. 11, primo periodo, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Con ordinanza cautelare n. 205/2022, adottata all'esito della suddetta udienza in camera di consiglio, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato, questo

Tribunale ha quindi ordinato alla parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso presso la sede o all'indirizzo pec dell'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila. Inoltre, ritenendo il parere sfavorevole della Soprintendenza, laddove prescrive che *“i pannelli fotovoltaici non siano installati sulla falda di copertura”*, non supportato da adeguata istruttoria e motivazione, questo TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame dell'istanza di autorizzazione, ordinando alla Soprintendenza di pronunciarsi nuovamente con provvedimento espresso all'esito di nuova istruttoria, anche con l'eventuale acquisizione di documenti integrativi, ed ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 aprile 2023.

In esecuzione del *remand* cautelare la Soprintendenza ha adottato il Provvedimento prot. n. 17944 del 25.11.2022 con il quale ha confermato *“il parere emesso con nota prot. 11052 del 14.07.2022 comprensivo di tutte le prescrizioni e specifica più dettagliatamente le relative motivazioni”*.

A seguito della rinnovazione della notificazione si è costituito il Ministero della Cultura.

Il Comune di Pacentro, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Avverso tale ultimo provvedimento di diniego della Soprintendenza i ricorrenti hanno proposto atto per motivi aggiunti, notificato il 24 febbraio 2023, che è affidato alla denuncia di un'unica articolata doglianza con cui si deduce *“Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Eccesso di potete per contraddittorietà con altri atti dell'Amministrazione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 31 / 2017. Violazione dell'art. 97 Cost.”*.

In prossimità dell'udienza pubblica di trattazione, le parti hanno depositato memorie riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l'esame della eccezione di inammissibilità del gravame per motivi aggiunti formulata dalla difesa dell'amministrazione resistente.

La resistente assume che i pareri resi dalla Soprintendenza sarebbero stati rilasciati oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 146 c. 8 del D. Lgs. n. 42/2004, di talché gli stessi avrebbero perso il carattere della vincolatività. Si tratterebbe quindi di atti endoprocedimentali ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto finalizzati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Pacentro e, come tali, privi di attitudine lesiva e non autonomamente impugnabili.

Le asserzioni di cui innanzi non meritano condivisione.

*Ante omnia* deve osservarsi che tanto il parere impugnato con il ricorso introduttivo, quanto il parere confermativo gravato con i motivi aggiunti sono stati rilasciati nel rispetto del termine di 45 giorni e, pertanto, assumono *ope legis* carattere vincolante.

Ed infatti l'istanza presentata dai ricorrenti per i lavori di manutenzione straordinaria è stata trasmessa il 15.04.2022 dal Comune alla Soprintendenza, che l'ha acquisita il 20.04.2022 ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004. Dalla predetta data è iniziato a decorrere il termine per il rilascio del parere ai sensi dell'art.146, comma 8 del D. Lgs. n. 42/2004.

Senonché la Soprintendenza, all'avvio dell'istruttoria di competenza, ha formulato e trasmesso al Comune di Pacentro richiesta di integrazioni con nota prot. 8269 del 26.05.2022, comunicando che fino al ricevimento delle stesse l'iter procedurale sarebbe stato sospeso a tutti gli effetti di legge.

A seguito della trasmissione da parte del Comune di Pacentro delle integrazioni richieste (nota prot. 5168 del 05.07.2022 acquisita al prot. 10621 del 06.07.2022) la Soprintendenza ha completato l'istruttoria di competenza anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta ed ha trasmesso al Comune il proprio parere favorevole a condizione prot. 11052 del 14.07.2022.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla resistente, detto parere non può considerarsi tardivo, atteso che in materia di autorizzazione paesaggistica il termine legislativamente previsto per l'esercizio del potere della Soprintendenza decorre dal momento in cui, con la completa ricezione della necessaria documentazione, essa è in grado di esperire una esaustiva valutazione. Di conseguenza, la richiesta di integrazione documentale ha per effetto l'interruzione del decorso del termine, che riprende *ex novo* una volta acquisiti gli elementi integrativi di giudizio necessari per il corretto esercizio del potere, sulla base di una compiuta istruttoria (Cons. Stato Sez. VI Sent., 17/03/2014, n. 1314).

Nel caso di specie, considerato che i chiarimenti richiesti dalla Soprintendenza sono stati ricevuti il 5 luglio 2022, da tale data deve farsi decorrere il termine di 45 giorni per il rilascio del parere, di talché il parere impugnato con il ricorso introduttivo, rilasciato il 14 luglio 2022, è stato tempestivamente reso e presenta, quindi, carattere vincolante.

Parimenti vincolante deve ritenersi il parere adottato all'esito dell'ordinanza cautelare di *remand* di questo Tribunale gravato con atto per motivi aggiunti, come del resto fatto palese anche dal dato testuale dello stesso ove si rimarca che “*l'autorizzazione paesaggistica*” rilasciata dall'Amministrazione Comunale “*dovrà recepire le prescrizioni sopra espresse*”.

La giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che la regola secondo cui l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile trova eccezione nell'ipotesi di pareri vincolanti idonei come tali ad esprimere un indirizzo

ineluttabile alla determinazione conclusiva; si deve ritenere che tra siffatti pareri rientri quello della Soprintendenza a tutela dei beni ritenuti di valore artistico (in tali termini, Cons. Stato Sez. VI Sent., 12/06/2008, n. 2903).

E' quindi immediatamente impugnabile il parere vincolante della Soprintendenza sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. L'autorizzazione paesaggistica presenta, infatti, carattere meramente riproduttivo della valutazione effettuata dalla Soprintendenza ed è appunto all'adozione di tale parere negativo che va ricondotto il determinarsi della prima lesione dell'interesse legittimo del privato interessato (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 28/10/2013, n. 4792).

In definitiva, i pareri della Soprintendenza in questa sede contestati, avendo carattere vincolante ai fini dell'adozione dell'atto finale autorizzatorio da parte del Comune, di cui costituiscono parte integrante dell'apparato motivazionale, assumono una indubbia valenza lesiva e devono ritenersi autonomamente impugnabili.

3.§- Tutto ciò preliminarmente chiarito, il ricorso introduttivo, come integrato con atto per motivi aggiunti, è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

I motivi di ricorso impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione.

3.1.§- Secondo le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza il manufatto su cui i ricorrenti intendono installare i pannelli, con particolare riguardo alla specificità del manto di copertura in laterizi, qualificano in maniera identitaria e riconoscibile il paesaggio tutelato in quanto sono espressione dei caratteri corali tradizionali che trovano riscontro nel complesso delle cose immobili sottoposto a tutela. In particolare i connotati delle coperture in laterizio comuni alla quasi totalità degli edifici ricompresi nel complesso individuato assumono particolare rilievo nella



percezione visiva dei luoghi in argomento per via della morfologia dell'insediamento in esame.

In definitiva, la Soprintendenza ha rilevato, negli atti di diniego opposti, che la presenza dei pannelli fotovoltaici *“si ritiene non compatibile con l'immagine tradizionale in coppi di laterizio. In ragione della particolare ubicazione dell'edificio e dell'orientamento della falda interessata, infatti, l'intervento risulterebbe notevolmente percepibile nonché rilevante paesaggisticamente in considerazione dei valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale sopra rappresentati”*.

3.2. §- I ricorrenti deducono vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e per disparità di trattamento, nonché di difetto di istruttoria e motivazione. L'amministrazione avrebbe erroneamente esercitato il potere di tutela paesaggistica in violazione del principio generale della ragionevolezza senza valutare adeguatamente l'esigenza di realizzare un risparmio energetico attraverso l'utilizzazione di impianti di produzione tramite energie rinnovabili e non inquinanti favoriti dalla legislazione vigente. La Soprintendenza non avrebbe infatti effettuato un bilanciamento dell'interesse alla tutela paesaggistica con l'esigenza perseguita con l'installazione di apparecchiatura destinata alla produzione di energia rinnovabile.

Secondo le prospettazioni di parte ricorrente, inoltre, i dinieghi opposti sarebbero deficitari anche sotto il profilo del corredo motivazionale, atteso che, sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali, la motivazione del diniego della autorizzazione all'installazione di un impianto fotovoltaico deve contenere un'analitica e ben approfondita motivazione a supporto del diniego stesso, al fine di far effettivamente comprendere i motivi per i quali la semplice realizzazione dei pannelli è incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento.

Di talchè l'espressione “...si ritiene non compatibile con l'insieme articolato dei livelli di tutela paesaggistica” e la semplice affermazione della notevole percezione dell'impianto non giustificano il diniego alla installazione dello stesso, atteso che per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, ancorchè ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, occorrerebbe dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio alla luce del *favor* legislativo per le fonti energetiche rinnovabili, che impone la massima attenzione nel valutare l'impedimento assoluto alla installazione in questione.

I ricorrenti inoltre lamentano il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento considerato che, come attestato dalla produzione fotografica agli atti di causa, a poche centinaia di metri da quello dei ricorrenti, è presente altro edificio sulla falda del quale sono installati pannelli fotovoltaici identici per forma e posizionamento, ancorché privi di ulteriori accorgimenti quali la colorazione mimetizzante e l'opacità, a quelli di cui si chiede l'installazione.

3.3.§- La tesi di parte ricorrente merita condivisione.

Deve rilevarsi in premessa che il giudizio della Soprintendenza costituisce espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti.

Nel caso di specie tali vizi devono ritenersi sussistenti.

Per costante giurisprudenza (*ex multis*, T.A.R. Toscana, sez. III, 6 settembre 2018, n. 1168), alla quale il Collegio intende conformarsi, il diniego – anche parziale – dell'autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un'opera non sia idonea a inserirsi nell'ambiente, attraverso l'esame delle sue caratteristiche concrete e l'analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora

L'autorizzazione richiesta riguarda la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l'ordinamento esprime un chiaro favore (l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 qualifica di pubblica utilità le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l'art. 11 del d.lgs. n. 28/2011 stabilisce l'obbligo di integrare le fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come già l'art. 4 co. 1-bis del d.P.R. n. 380/2001), potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici. La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell'intervento con il minor sacrificio dell'interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2018, n. 3207; id., 6 marzo 2018, n. 1424; id., 23 marzo 2016, n. 1201).

Difatti, l'impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'ecosistema, sicché le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti (T.A.R. Veneto 20 febbraio 2023, n. 233).

E' stato altresì rimarcato in giurisprudenza che il *favor* legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (cfr. TAR

Lombardia, Brescia, n. 904/2010; TAR Toscana, Firenze, n. 357/2017; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1459/2017) in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti - ancorché potenzialmente antagonisti - interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale, e cioè, da un lato, la tutela del paesaggio e, d'altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento ed alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

Poiché il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto eurounitario (v. art. 11 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28), non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all'aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante (cfr. sentenze TAR Brescia, Sez. I, n. 1148 del 30 novembre 2018; n. 27 del 12 gennaio 2016; e n. 3726 del 4 ottobre 2010).

3.4.§- Ebbene, nel caso di specie la Soprintendenza si è limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento dalla mera circostanza della prevista installazione di

pannelli fotovoltaici senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.

La Soprintendenza, anziché suggerire la praticabilità di soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura che non interferiscano con le visuali panoramiche, ha espresso una valutazione radicalmente ostativa alla realizzazione dell'intervento progettuale ritenendo preclusa in assoluto l'installazione dei pannelli fotovoltaici ed invitando di fatto i ricorrenti ad optare per tecnologie e modalità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili diverse da quella solare che possano risultare meno impattanti dal punto di vista paesaggistico.

Peraltro, i pareri qui contestati solo apparentemente si dimostrano rispondenti ad una valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dal momento che l'affermata non conformità dei pannelli fotovoltaici alla tutela paesaggistica sembra rinvenirsi prevalentemente nell'aspetto cromatico e nella "tradizionalità" delle coperture impiegate nella zona, di modo che l'introduzione di elementi "tecnologici" (quali gli impianti fotovoltaici) sarebbe inevitabilmente e, comunque, preclusa. Per l'effetto, viene prescritto non già l'impiego di un colore o di una forma maggiormente consoni al contesto, bensì di non utilizzare affatto i pannelli, in tal modo pervenendosi ad una conclusione basata su presupposti apodittici e generali, avulsi da una valutazione in concreto riferita allo specifico contesto paesaggistico (in tali termini, T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 29/03/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 29/03/2021), n.296).

Invero deve affermarsi che la soluzione progettuale proposta dai ricorrenti, come risulta chiaramente dalla relazione tecnica, va invece nella direzione di contemperare l'interesse generale alla tutela del paesaggio con l'interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l'adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l'impatto della

installazione di che trattasi. Il posizionamento parallelo alla falda di copertura, l'utilizzo di colorazioni dei materiali usati identico, o comunque compatibile, con quello della struttura della falda stessa, la caratteristica non riflettente degli stessi "mimetizzano" al massimo l'impianto, riducendo così al minimo il suo impatto sulla struttura ed armonizzandosi con la stessa proprio in un'ottica di rispetto dell'area circostante.

4. §- In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, è dunque fondato e, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. Restano salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione che dovranno conformarsi alle statuizioni della presente pronuncia.

Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste esclusivamente a carico del resistente Ministero della Cultura.

Nulla spese a carico del Comune di Pacentro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Restano salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione che dovranno conformarsi alle statuizioni della presente pronuncia.

Condanna il Ministero della Cultura al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.

Nulla spese a carico del Comune di Pacentro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Giardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Germana Panzironi**

IL SEGRETARIO